

# **REGOLAMENTO**

## **DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

### **Art. 1 Premessa**

L'Amministrazione Comunale di Pianoro, nell'ambito della rete dei servizi socio-assistenziali (a favore della popolazione residente : non autosufficiente, parzialmente autosufficiente, anziana) e ad integrazione dei servizi socio-sanitari di cui all' Art. 20 L.R. 5/94 e modificata dalla Legge Regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", eroga le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), Servizio da qualificarsi a domanda individuale ai sensi del D.M. 31.12.1983 e della normativa regionale.

### **Art. 2 Destinatari**

I destinatari degli interventi del S.A.D., residenti nel Comune di Pianoro, sono le persone anziane non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, i maggiorenni e minorenni disabili che, a causa di ridotte capacità funzionali anche in via temporanea, non sono in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità quotidiane.

Sono altresì destinatari degli interventi di SAD i domiciliati nel Comune di Pianoro per bisogni indifferibili (con riferimento all'art.4 della L.R.2/2003) o per bisogni non indifferibili, previ accordi con il Comune di residenza per entrambi i casi

Le prestazioni socio-assistenziali a rilievo sanitario degli assistiti in A.D.I. (assistenza domiciliare integrata) per le quali l' Amministrazione Comunale riceve il rimborso da parte dell' AUSL ai sensi delle vigenti normative e della convenzione tra gli Enti, sono anch'esse prestazioni afferenti al SAD laddove e fino a quando non espressamente regolamentate in ambito distrettuale.

### **Art. 3 Finalità**

Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o al reinserimento della persona nel proprio nucleo e nel normale contesto di vita, alla prevenzione e al sostegno di situazioni di comprovato bisogno, alla riduzione del ricorso all'istituzionalizzazione, alla promozione di interventi volti a rompere l'eventuale isolamento sociale favorendo anche la partecipazione ad iniziative di aggregazione.

#### **Art. 4 Prestazioni socio-assistenziali erogabili**

Il S.A.D. prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni socio-assistenziali:

##### **AIUTO PER IL GOVERNO DELLA CASA**

- Riordino del letto e della stanza
- Pulizia ordinaria dell'alloggio limitatamente agli ambienti di vita
- Cambio della biancheria
- Aiuto per la spesa
- Preparazione dei pasti e pulizia delle stoviglie
- Eventuale fornitura di pasti a domicilio

##### **AIUTI ALLA PERSONA**

- Alzata e rimessa a letto
- Cura e igiene della persona
- Aiuto per il bagno
- Aiuto per la vestizione
- Nutrizione e/o aiuto nell'assunzione dei pasti
- Aiuto per una corretta deambulazione
- Mobilizzazione della persona allettata anche ai fini della prevenzione delle piaghe da decubito

##### **PRESTAZIONI DI SEGRETARIATO SOCIALE**

- Svolgimento di piccole commissioni (es. ritiro ricette e acquisto farmaci, consegna libri a domicilio, ecc)
- Accompagnamento dell'utente per visite mediche ed altre necessità all'interno del territorio comunale, quando la persona non sia in grado di recarvisi da solo, non possa provvedere con altri aiuti familiari e/o della rete amicale e con risorse economiche insufficienti a sostenere spese di trasporto privato.
- Disbrigo di semplici pratiche amministrative (es. pagamento utenze)

##### **INTERVENTI PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE**

- Coinvolgimento di parenti e vicini
- Partecipazione ad attività di socializzazione
- Lettura libri e quotidiani

- Rapporti con strutture sociali, sanitarie e ricreative del territorio che prevedono anche eventuali brevi accompagnamenti

Tali prestazioni si realizzeranno attraverso una equipe di professionalità diverse quali : Oss, Adb, Colf, e laddove possibile potranno realizzarsi anche con soggetti volontari afferenti al terzo settore, di seguito ad accordi specifici.

### **Art. 5 Prestazioni non erogabili**

Il S.A.D. non prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- 1      Interventi sanitari
- 2      Interventi medico-infermieristici
- 3      Riabilitazioni specialistiche
- 4      colfaggio (pulizia alloggio, lampadari, vetri, etc)
- 5      Somministrazione di farmaci

Ai sensi dell' art. 47 del D.L.gs 626/94 e successive modifiche nelle attività di alzata devono essere adottate, da parte dei familiari, le misure organizzative necessarie ricorrendo a mezzi appropriati (es. sollevatore) allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei carichi (persona assistita) in base all' allegato VI del Decreto suddetto.

La mancata adozione di tali misure comporta la possibilità per l' Amministrazione comunale, di sospendere il servizio erogato con provvedimento del Responsabile a tutela della sicurezza e della salute, sia degli operatori che delle persone assistite.

### **Art. 6 Modalità di accesso al servizio S.A.D.**

Il cittadino residente e/o domiciliato che intende ricevere informazioni sui requisiti e le modalità di accesso al Servizio a domanda individuale di Assistenza Domiciliare deve recarsi presso lo Sportello Sociale del Comune di Pianoro dove potrà fissare appuntamento con l'assistente sociale.

La domanda di accesso verrà redatta su apposito modulo con l'assistente sociale responsabile del caso a seguito di successivo colloquio e/o visita domiciliare allegando i seguenti documenti:

- Dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi delle vigenti disposizioni normative,

per la determinazione dell' ISEE e relativa attestazione.

- documentazione sanitaria che attesti lo stato di non autosufficienza o inabilità di cui al precedente art. 2

Agli utenti che fruiscono del Servizio è richiesta una contribuzione economica calcolata sulla base dell'attestazione ISEE, contribuzione determinata dall' Amministrazione Comunale annualmente con apposita delibera di Giunta.

Il cittadino è altresì tenuto, alla data di scadenza della validità della attestazione ISEE , a presentare nuova attestazione, pena l'applicazione della quota massima di contribuzione al servizio.

Il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della attestazione ISEE, una nuova dichiarazione sostitutiva unica , qualora intenda far rilevare i significativi mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell' ISEE.

Qualora, sulla base della nuova attestazione ISEE presentata, emergano differenze sostanziali nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, tali da influire sulla determinazione della contribuzione personalizzata del servizio, l'applicazione della nuova contribuzione avverrà così come ricalcolata a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della nuova dichiarazione.

#### **Art. 7 Valutazione delle domande di ammissione**

Al fine di valutare l'ammissibilità della domanda di accesso al servizio, l'assistente sociale responsabile del caso compie una visita domiciliare presso l'abitazione dell'assistito. La stessa effettuerà una valutazione della situazione personale, economica e sociale dell'utente, con l'obiettivo di determinarne lo stato di bisogno e, sulla base degli elementi acquisiti, predisporre un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) di intervento condiviso con l'utente e/o il familiare referente.

### **Art. 8 Piano Assistenziale Individualizzato (PAI)**

Il Piano Assistenziale Individualizzato prevede l'attuazione di un servizio di assistenza strutturato e organizzato, in modo tale da offrire le necessarie prestazioni all'utente presso il proprio domicilio.

Gli interventi previsti saranno caratterizzati:

- dalla *temporaneità*, in quanto devono per tipologia, durata e frequenza soddisfare le necessità dell'utente per il tempo strettamente indispensabile al superamento delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno;
- dalla *complementarietà* in quanto devono concorrere con quelle dei familiari, dei parenti o altri soggetti coinvolti nel programma, al raggiungimento di un soddisfacente grado di autonomia della persona;
- dalla *specificità* in quanto non devono sostituirsi con attività che la persona possa svolgere da sola o con l'aiuto dei familiari tendendo quindi alla massima attivazione delle capacità potenziali residue del soggetto beneficiario dell'intervento.

Il servizio dovrà comprendere interventi domiciliari e/o esterni resi nell'interesse del cittadino in carico al servizio.

Il servizio viene sospeso temporaneamente in caso di ricovero dell'assistito in strutture sanitarie e/o per ricoveri in strutture residenziali per periodi non superiori ai 30 giorni e per uguale periodo anche nel caso di soggiorni estivi di vacanza c/o familiari o altre residenze.

Il PAI è operativo a seguito della firma di accettazione da parte del richiedente; dovrà indicare i tempi di attivazione o, nel caso non vi siano risorse per una immediata presa in carico, specificare l'inserimento della domanda nella lista di attesa; deve contenere gli obiettivi, la tipologia delle prestazioni da erogarsi, la frequenza, la durata media dell'intervento di assistenza domiciliare, nonché la quota di contribuzione al servizio.

Successivamente l'assistente sociale responsabile del caso, in base all'evolversi della situazione, può apportare variazioni al piano di intervento, adeguando il programma ai bisogni dell'utente ed in rapporto alle sopraggiunte modalità organizzative del servizio.

## **Art. 9 Il procedimento**

L'inizio del procedimento amministrativo coincide con la protocollazione della domanda di accesso al servizio effettuata con l'assistente sociale.

Il procedimento si compie in un tempo massimo di 30 giorni.

Il responsabile del caso, completata la stesura del piano di intervento realizzato ai sensi dell' art. 8, ne dà immediata comunicazione all'utente o al familiare di riferimento, per la sottoscrizione.

## **Art. 10 Lista di Attesa e Indicatori di priorità**

Qualora il servizio di assistenza domiciliare, così come organizzato da PAI, non sia in grado di essere immediatamente attivato, l'utente verrà inserito nella lista d'attesa graduata e formulata in base agli indicatori di priorità individuati dal Servizio Sociale comunale.

In caso di più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Indicatori di priorità:

1. persona sola, che non ha nessun familiare di riferimento o con una rete familiare non adeguata : punti 200
2. rete familiare che si occupa dell'anziano con difficoltà o contesto familiare multiproblematico (es. presenza nella rete familiare di altro/i componenti con problematiche socio-sanitarie): punti 100
3. rete socio-familiare adeguata: punti 50
4. patologia che comporta un elevato carico assistenziale (dalle 12 alle 24 ore al giorno) : punti 200
5. patologia che comporta un moderato carico assistenziale (dalle 6 alle 12 ore al giorno): punti 100

6. patologia che comporta un basso carico assistenziale (meno di 6 ore al giorno): punti 50
7. situazione economica complessiva del nucleo familiare del richiedente e dei figli che non consenta la messa in atto di interventi di natura privata che soddisfino le necessità assistenziali dell’anziano: punti 200
8. situazione economica complessiva con risorse scarse: punti 100
9. situazione economica complessiva con risorse sufficienti che consentono l’attivazione di interventi di natura privata che soddisfino le necessità assistenziali della persona: punti 50
10. persona che non usufruisce di altri interventi/servizi della rete socio-sanitaria: punti 50

La chiamata dalla lista di attesa avverrà secondo l’ordine di priorità, in funzione delle ore di servizio resesi disponibili e delle indicazioni del PAI (es. numero di operatori insufficiente per garantire le prestazioni predisposte oppure disponibilità in orari non congrui al piano di intervento).

#### **Art. 11 Quota di contribuzione a carico dell’utente.**

L’Amministrazione Comunale richiede agli utenti una quota di contribuzione per le prestazioni erogate.

Il costo del servizio viene calcolato in base alla durata media dell’intervento così come indicato e sottoscritto nel P.A.I., e all’ indicatore della situazione economica (ISEE) del richiedente e del suo nucleo familiare così come previsto dal Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

In applicazione della normativa vigente il nucleo familiare di riferimento per i servizi territoriali per anziani è estratto dal nucleo familiare di base stabilito dalla legge, ed è composto dall’utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio.

La misura della quota di contribuzione e l’indicatore per la definizione della capacità contributiva dell’utente sono stabilite dalla Giunta comunale nella deliberazione di fissazione delle contribuzioni per i servizi socio-assistenziali ed aggiornate annualmente con proprio atto in base alla rivalutazione Istat.

**Art. 12 Riscossione della Quota di contribuzione.**

La riscossione delle quote contributive viene effettuata con cadenza mensile secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Eventuali sospensioni - anche giornaliere - del servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore, potranno essere richieste dall'assistito entro il termine massimo di tre giorni da quello richiesto, con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione per il numero di prestazioni di cui si chiede la sospensione.

**Art 13 Recupero crediti**

Nel caso di inadempienze all'assolvimento della quota contributiva, si procederà alla riscossione coattiva a termini di legge, secondo il vigente Regolamento comunale.